

Flora Pirozzi

L'ATTO NOTARILE TELEMATICO

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

FLORA PIROZZI

L'ATTO NOTARILE TELEMATICO

SOMMARIO: 1. Evoluzione storica del concetto di atto informatico. — 2. L'autenticità dell'atto attraverso la firma digitale. — 3. Le copie informatiche e l'eclissi dell'originale. — 4. Il nuovo meccanismo di conservazione degli atti notarili telematici. — 5. Lontananza materiale e contestualità informatica.

1. EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI ATTO INFORMATICO.

L'atto pubblico informatico è stato disciplinato per la prima volta dal d. lgs. n. 110 del 2010 che, modificando la legge notarile n. 89 del 1913, ha previsto la possibilità per il notaio di redigere atti telematici e di autenticare scritture private in formato elettronico. Tale decreto costituisce il naturale sviluppo normativo di ciò che era affiorato con gli atti in forma privata digitali e proseguito poi con il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice amministrativo digitale (CAD).

Invero, la genesi dell'atto pubblico informatico è molto più complessa rispetto all'introduzione della scrittura privata telematica, essendo quest'ultima caratterizzata da un minore formalismo rispetto al primo¹. L'assenza poi di una disciplina dell'atto notarile telematico aveva suscitato non pochi dibattiti in dottrina in ordine alla possibilità di estendere la normativa concernente gli atti privati digitali a quelli notarili.

¹ Volgendo un breve sguardo ai primi passi dell'era digitale per gli atti giuridici, una prima definizione di atto privato informatico era stata già data dal legislatore con la legge 547 del 1993, recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica", che stabilisce che «per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli».

Successivamente il D.P.R. 513/1997 ha definito i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e tele-

matici, disciplinando compiutamente il documento informatico e riconoscendogli la stessa efficacia della scrittura privata tradizionale grazie allo strumento della firma digitale (art. 5) e ha regolato la figura della firma digitale autenticata ossia di un documento che abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata autenticata. Quindi al documento cartaceo si è affiancato il concetto di documento informatico, prodotto cioè dall'elaboratore elettronico. Tale normativa però non ha attribuito l'efficacia di atto pubblico notarile ad alcuna forma di documento elettronico.

Il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 è stato dapprima trasfuso nel T.U. in materia di documentazione amministrativa 445/

Inizialmente la dottrina² riteneva inconfigurabile l'atto pubblico informatico per via della legge n. 15 del 1968 (abrogata poi dal TU 445 del 2000) concernente "*Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme*", in cui l'art. 12 stabiliva che « *Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri pubblici ufficiali sono redatti a stampa o con scrittura a mano o a macchina* ». Tale disposizione veniva interpretata nel senso che il documento pubblico si potesse formare solo con il metodo tradizionale cartaceo.

Altra parte della dottrina³ sosteneva che la normativa di settore riconduce l'efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma digitale solo a quella della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c. e a quella di cui all'art. 2703 c.c. se la firma digitale è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Senza un intervento normativo in tale direzione si riteneva che non era ammissibile la figura di un atto pubblico in forma elettronica.

Tuttavia la dottrina⁴ successiva al regolamento, partendo dall'art. 491-bis del codice penale, novellato dalla legge 547/1993, che espressamente ritiene applicabili le norme sul falso in atto pubblico al documento informatico pubblico, era propensa ad ammettere il documento pubblico in forma elettronica.

Le novità più rilevanti in materia di atto pubblico sono così sintetizzabili: innanzitutto si è previsto l'obbligo per il notaio di munirsi di firma digitale rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato; all'atto pubblico informatico vengono applicate le regole dettate per la formazione e la conservazione dell'atto pubblico in generale (art. 47-ter l. not.), equiparando in tal modo documento cartaceo e documento informatico; l'art. 52-bis prevede l'ipotesi che le sottoscrizioni dell'atto siano apposte in presenza del notaio o con firma digitale/elettronica ovvero mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa; l'art. 57-bis prevede la possibilità di allegare all'atto informatico una copia informatica; l'art. 66-bis prevede l'obbligo di tenuta dei repertori

2000, e poi successivamente l'intero corpo normativo è stato ulteriormente modificato dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale che all'art. 1 lett. p, definisce il documento informatico quale documento che contiene la « rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ». In piena corrispondenza con tale disposto il successivo art. 20 attribuisce al documento informatico da chiunque formato, alla memorizzazione su supporto informatico ed alla trasmissione con strumenti telematici, validità ed efficacia giuridica, se conformi alle disposizioni del presente codice.

² Cfr. VERDE, *Per la chiarezza di idee*

in tema di documentazione elettronica, in Riv. Dir. Pr., 1990, pagg. 715 e ss.

³ Cfr. P. PICCOLI - G. ZANOLINI, *Il documento elettronico e la « firma digitale »*, in Riv. notar., 2000, pagg. 907 e 908.

⁴ Cfr. M. MICCOLI, *Documento e commercio telematico* (guida al regolamento italiano, d.p.r. 513/98), Milano, 1998; in senso conforme cfr. G. LA MARCA, *L'atto pubblico notarile in forma digitale. Attualità e prospettive normative nell'ordinamento giuridico italiano*, in Dir. inf., 2009, pag. 806; contra P. PICCOLI - G. ZANOLINI, *Il documento elettronico e la « firma digitale »*, cit., pag. 906.

e degli altri registri in via informatica e l'obbligo di predisporre una struttura volta alla conservazione di tali repertori e registri e degli atti informatici; infine, l'art. 68-ter prevede la possibilità per il notaio di rilasciare copie su supporto informatico anche se l'originale è stato formato su supporto analogico. A decorrere dal 1 luglio 2016 è applicato il Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014, entrato in vigore il 17 settembre 2014, « *In materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE* ». Esso modifica in parte quanto affermato dal CAD in tema di firme elettroniche. Infatti la normativa interna descrive ben quattro tipologie di firme elettroniche: firma elettronica, firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale, mentre il Regolamento ne prevede tre, così come prevede tre sigilli elettronici.

Anche la definizione di firma elettronica è diversa tra le due normative. Il regolamento eIDAS la descrive come “*dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare*”, dando rilevanza alla sua funzione dichiarativa e all'adesione di un soggetto ad un documento informatico, mentre nel CAD viene messa in risalto la funzione identificativa della firma. Pertanto, essendo il Regolamento fonte di rango superiore e direttamente applicabile negli Stati membri, saranno necessarie delle modifiche dell'attuale CAD allo scopo di coordinare in modo uniforme le due normative. Non a caso, il Parlamento con la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese. Ad ora, vi è uno schema di decreto non ancora approvato nella sua versione definitiva ⁵.

2. L'AUTENTICA DELL'ATTO ATTRAVERSO LA FIRMA DIGITALE.

Una delle innovazioni pulsanti di tutta la disciplina è costituita dunque dall'introduzione della firma digitale che deve essere apposta dinanzi al notaio onde evitare incertezze circa la sua titolarità ⁶. Ogni tipologia di firma non tradizionale, che trovi applicazione in virtù di nuovi criteri tecnici, quindi, deve (continuare ad) essere astrattamente idonea a conseguire le seguenti finalità:

⁵ Cfr. M. IASELLI, *Codice dell'amministrazione digitale: le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri*, in www.altalex.it.

⁶ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Commento all'art. 52-bis*, in *L'atto pubblico informatico*, Commentario ai d. lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2011, 53.

a) funzione indicativa, in quanto ad ogni firma digitale è associato un certificato qualificato che permette di giungere all'identificazione del titolare dello strumento di firma;

b) funzione dichiarativa, ovvero l'idoneità a manifestare l'adesione al contenuto del documento da parte del firmatario data dalla firma digitale come strumento di sottoscrizione;

c) funzione probatoria, cioè la capacità della firma di provare la provenienza del documento, mediante la combinazione di firma digitale e certificato relativo alla stessa ⁷.

Come però può essere data la prova della falsità della sottoscrizione autografa, così è fatta salva la possibilità di dare la prova contraria circa la riconducibilità della firma digitale al suo titolare ⁸.

La firma può anche consistere nella tradizionale sottoscrizione autografa acquisita digitalmente dal pubblico ufficiale. In quest'ultimo caso il notaio ha due possibilità ⁹: o si avvale, se ne è dotato, di un dispositivo aggiunto di acquisizione ottica della firma autografa ¹⁰, o altrimenti si avvale di una sottoscrizione tradizionale su documento cartaceo. La previsione della sottoscrizione dei testimoni implica che possono essere stipulati in forma digitale anche quegli atti per cui è rimasta la prescrizione dei testimoni ¹¹.

Il notaio deve apporre personalmente la sua firma digitale dopo le parti. L'inosservanza di tale obbligo è punito con la sanzione della sospensione e in caso di recidiva con la destituzione ¹². Il 2° comma dell'art. 52-*bis* afferma implicitamente che l'apposizione della firma digitale qualificata da parte del notaio equivale anche all'apposizione del sigillo. In assenza di sottoscrizione del notaio, il documento non ha valore di forma scritta, né di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702, come invece è stato affermato per l'atto pubblico cartaceo privo della sottoscrizione del notaio ¹³.

Probabilmente, la conseguenza più rilevante in materia di firma digitale riguarda quei soggetti che sono incapaci di sottoscrivere per una serie di motivi un atto pubblico ¹⁴. Ci si riferisce sia a

⁷ In questi termini si esprime G. PETRELLI, *Documento informatico, contratto in forma elettronica e atto notarile*, in *Notariato*, 1997, 6, 567.

⁸ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, in *Diritto dell'informatica*, marzo 2014, pag. 280.

⁹ Cfr. DELFINI, *Documento informatico, firme elettroniche e funzione notarile*, in *L'atto pubblico informatico*, Commentario ai d. lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2011, XXXII.

¹⁰ L'art. 25 CAD stabilisce che il notaio possa autenticare, non solo la firma elettronica, ma anche qualsiasi altro tipo di

firma avanzata, ai fini dell'art. 2703 c.c., mediante l'apposizione della propria firma digitale.

¹¹ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit. pag. 282.

¹² Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Commento all'art. 138 l. not.*, in *L'atto pubblico informatico*, Commentario ai d. lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2009, p. 163.

¹³ Cfr. Cass. 20 agosto 1990, n. 8442, in *Nuova giur. comm.*, 1991, I, pag. 251.

¹⁴ Cfr. G. CASU, *Degli atti notarili*, in *La legge notarile commentata*, Milano, 2012, pagg. 388 e ss.

coloro che siano momentaneamente impossibilitati a scrivere, sia a coloro che siano affetti da disturbi psicofisici permanenti, o che siano analfabeti.

Per l'art. 51, comma 10, l. not., se l'atto notarile sia sottoscritto con il nome e cognome delle parti e se una di esse non sa o non può sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaio deve fare menzione di questa dichiarazione¹⁵. Nel caso dell'analfabeta, gli artt. 56 e 57 l. not. stabiliscono che, oltre all'intervento di un interprete, uno dei testimoni debba essere in grado di comprendere il linguaggio o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete. Se invece una delle parti sia un sordo o un muto che però sappia leggere e scrivere, egli stesso deve leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà (art. 57, 1° co. l. not.). In effetti questa disposizione non sembra facilmente compatibile con la predisposizione di un atto pubblico informatico e in casi di tal fatta sembra più opportuno redigere un tradizionale atto cartaceo alla presenza di testimoni¹⁶.

Se infine trattasi di un soggetto solo temporaneamente impossibilitato a sottoscrivere, la sottoscrizione elettronica in tal caso esplica tutta la sua funzionalità in quanto è sufficiente digitare il PIN per produrre una sottoscrizione giuridicamente valida¹⁷. Secondo parte della dottrina, tra l'altro, in tale ipotesi si potrebbe anche derogare alle disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 l. not. che prevedono la presenza di due testimoni qualora una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere. Nel caso di specie, infatti, trattasi di un soggetto che è capace di leggere e che è solo impossibilitato ad apporre la sottoscrizione autografa, ben potendo rendere quella digitale¹⁸.

3. LE COPIE INFORMATICHE E L'ECLISSI DELL'ORIGINALE.

Come poc'anzi accennato, altra grande novità introdotta dal d. lgs. 110 del 2010 riguarda il rilascio di copie dell'atto notarile informatico. L'art. 1 l. not. stabilisce che il notaio ha la facoltà di rilasciare copie, certificati ed estratti di atti da lui ricevuti. Gli artt. 57-bis, 68-ter e 73 della medesima legge integrano tale disciplina: l'art. 57-bis prevede sia la possibilità di allegare una copia cartacea al documento informatico che di allegare una copia informatica ad un documento cartaceo; tale seconda ipotesi è

¹⁵ Cfr. P. BOERO, *La legge notarile commentata*, Torino, 1993, pag. 323.

¹⁶ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit. pag. 290.

¹⁷ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit. pag. 287.

¹⁸ Cfr. V. SANTARCANGELO, *La forma degli atti notarili*, Roma, 1988, pagg. 47 e ss.; contra V. DI FABIO, *Manuale di notariato*, Milano, 1981, pag. 127.

molto utile quando il mandante sia geograficamente distante e conferisca procura con poco margine di tempo ¹⁹. Sulle modalità relative all'allegazione, la norma in questione richiama gli artt. 22, commi 1 e 3, e 23 del CAD che riconoscono la stessa efficacia probatoria dell'originale ad entrambi i tipi di copie ²⁰.

Ai sensi dell'art. 68-ter il notaio può rilasciare copie su supporto informatico degli atti da lui conservati, anche se l'originale è stato formato su un supporto analogico. Può, altresì, rilasciare copie su supporto cartaceo degli stessi atti, anche se informatici. Quando l'uso di un determinato supporto non è prescritto dalla legge o non è altrimenti regolato, il notaio rilascia le copie degli atti da lui conservati sul supporto indicato dal richiedente. Il notaio, infine, attesta la conformità del documento informatico all'originale o alle copie apponendo la propria firma digitale.

In generale, per l'art. 73, il notaio può rilasciare copia informatica di documento cartaceo; copia cartacea di documento informatico; copia informatica di documento informatico; copia cartacea di documento cartaceo e anche la copia, cartacea o informatica, di una copia, a sua volta cartacea o informatica, conforme all'originale, informatico o cartaceo (copia della copia) ²¹.

Si osserva che, nell'ambito del documento informatico, non esista un « originale » ²² perché tutti i files sono originali, ma il concetto di copia assume rilevanza quando il notaio verifica la riproduzione del secondo file ²³. Pertanto, gli originali sono documenti di primo grado, dato che derivano direttamente dalla primitiva attività di documentazione mentre le copie, documenti di secondo grado, discendono dalla riproduzione fisica dell'originario contenuto in altre *res*, in virtù di un procedimento che si concretizza proprio in una duplicazione documentale ²⁴.

4. IL NUOVO MECCANISMO DI CONSERVAZIONE DEGLI ATTI NOTARILI TELEMATICI.

L'attività del notaio non consiste solo nella certificazione degli atti che da lui vengono ricevuti o autenticati; l'obiettivo di dare

¹⁹ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit., pag. 292.

²⁰ Cfr. GATTONI, *Commento all'art. 57 bis*, in *L'atto pubblico informatico*, Commentario ai d. lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2011, pag. 69.

²¹ Cfr. M. LEO, *Copia cartacea di documento informatico (art. 57-bis, comma 2 l. not.)*, Quesito n. 8-2010/IG, in *Servizi Notartel*.

²² Cfr. R. ZAGAMI, *Firma digitale e sicurezza giuridica*, Padova, 2000, pag. 200.

²³ Cfr. M. CEOLIN - F. CRIVELLARI, *L'atto*

pubblico informatico note a margine del d. legisl. 2 luglio 2010, n. 110, in *Riv. Studium Iuris*, 2011, fasc. 9, pag. 904; così anche M. ORLANDI, *Documento e rete virtuale*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul d. legisl. N. 110/2010. Profili sostanziali e aspetti operativi*, Milano, 2011, pag. 17; in senso conforme V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit., pag. 295.

²⁴ Cfr. F. DELL'AVERSANA, *Documento e firme elettroniche: dal digitale alla grafometria*, *Notartel*, Roma, 2016, pag. 27.

certezza giuridica alle transazioni, infatti, non sarebbe concretamente raggiunto se non fosse prevista un'apposita struttura che gestisca la conservazione degli atti medesimi. Come già accennato, il d.lgs. 110 del 2010 ha profondamente innovato anche tale attività di custodia. Un'affidabile conservazione nel lungo periodo è condizione imprescindibile per la diffusione generalizzata del documento informatico, con alti standard di sicurezza ²⁵.

La questione principale riguarda proprio la sicurezza della conservazione digitale e il controllo delle procedure conservative. Sicuramente i sistemi di conservazione possono essere soggetti a delle violazioni. Per impedirle è possibile adottare diverse misure, che rientrano nel concetto di sicurezza informatica, la quale si concretizza in tutte quelle procedure che salvaguardano i sistemi informatici da potenziali rischi e violazioni dei dati ivi contenuti.

La sicurezza informatica deve tradursi in una dettagliata e attenta organizzazione dell'intero sistema di conservazione digitale, di cui il notaio deve avere piena conoscenza e dominio.

La normativa riguardante la conservazione degli atti notarili è assai dettagliata, come dimostra il disposto di cui all'art. 61 della legge notarile, che impone al notaio di custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

- a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;
- b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

La normativa precisa anche le modalità di conservazione: impone, infatti, al notaio di rilegare gli atti in volumi per ordine cronologico e di indicare sul margine di ciascun atto un numero progressivo; su ciascuno degli allegati deve essere menzionato lo stesso numero progressivo dell'atto ed una lettera alfabetica che lo contraddistingue ²⁶. L'obbligo di conservazione, come è noto, sussiste anche per gli atti mortis causa. In particolare, i testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaio, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti. I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubbli-

²⁵ Cfr. M. MIRRIONE, *L'atto notarile informatico*, in I contratti, 2011, fasc. 7, pagg. 734 e 737, secondo cui « *L'atto notarile informatico, infatti, è una species del genus atto pubblico di cui all'art. 2699 c.c. e, come tale soggiace, al generale obbligo di custodia ad opera del notaio: l'introduzione del medesimo, quindi, non avrebbe potuto in alcun modo prescindere dalla pre-*

senza di un sistema conservativo sicuro e equiparabile in toto a quello degli atti notarili cartacei. »

²⁶ Completano il sistema di conservazione e archiviazione delineato dalla legge notarile le norme

relative al repertorio e all'indice alfabetico degli atti (artt. 62 e ss.).

cazione dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo è determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta per i testamenti pubblici, di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi. Come è stato giustamente ricordato da chi si è occupato della materia in maniera specifica ed approfondita, l'attenzione legislatore nei riguardi della conservazione del documento notarile si spiega con l'importanza che quest'ultimo ha nell'ambito del sistema delle prove civili ²⁷.

Quella documentale — che sicuramente costituisce la prova regina nel processo civile — può avere un elevato valore soltanto laddove vi sia l'assoluta certezza che il contenuto dell'atto prodotto in giudizio corrisponda in ogni parte a quello originariamente sottoscritto dalle parti. Analogo discorso, inoltre, può farsi con riguardo agli ordinari traffici giuridici: anche in questo caso, infatti, si rende indispensabile garantire il corretto adempimento degli obblighi di conservazione del documento rappresentativo della volontà dei privati.

L'art. 62-bis è strutturato in tre commi e prevede che per la conservazione degli atti informatici il notaio si avvalga di una struttura realizzata a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e che le specifiche regole tecniche necessarie per l'attuazione di tale previsione siano quelle già impostate dal CAD.

A tal fine, l'art. 62-bis l. not. stabilisce, appunto, che « *Il notaio per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma conservati nella suddetta struttura costituiscono ad ogni effetto di legge originali informatici da cui possono essere tratti duplicati e copie* ».

Al secondo comma prevede che « *Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'attività di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di cui agli articoli 12 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso decreto e predispone strumenti tecnici idonei a consentire, nei soli casi previsti dalla legge, l'accesso ai documenti conservati nella struttura di cui al comma 1* » ²⁸.

²⁷ M. NASTRI, *La conservazione del documento informatico*, in Aa.Vv., *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D.Lgs. 110/2010, profili sostanziali e operativi. Gli atti dei Convegni*, Milano, 2011, 31.

²⁸ Cfr. A. PELOSI, *Commento all'art. 62 bis*, in *L'atto pubblico informatico*, Commentario ai d. lgs. 110/2010 e 235/2010, Milano, 2011, pag. 96.

Ed invero, l'archivio centrale informatico, seppur accentrato in un'unica struttura, dovrebbe fungere soltanto da supporto logistico e permettere al singolo notaio di svolgere direttamente la gestione e la conservazione, senza delega automatica ad una società terza, seppur di categoria.

Il rischio tecnico, infatti, è che l'attuazione possa facilmente presentarsi in contrasto con i principi dell'ordinamento del notariato, degli archivi notarili e con quanto previsto dall'art. 2, 4 co., CAD, che dispone l'accesso ai documenti informatici e la fruibilità delle informazioni digitali attraverso banche dati di organismi di diritto pubblico.

L'art. 62-ter, invece, prevede che il notaio conservi anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo. Tale norma in commento pone a carico del notaio l'obbligo di conservare anche le copie informatiche degli atti rogati o autenticati su supporto cartaceo presso l'archivio centrale informatico, predisposto e gestito dal Consiglio Nazionale del Notariato, come istituito dall'art. 62-bis.

L'art. 66-bis, infine, stabilisce che « *Tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il notaio sono formati e conservati su supporto informatico, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* ».

Dall'esame della normativa si evince che la struttura di conservazione degli atti notarili dovrà rispettare sia quanto disposto dal CAD per le PA, sia quanto disposto dalla l. not. (lo si comprende dalla lettura dell'art. 47-ter della stessa l. not.); e si comprende che l'archivio notarile resta un ibrido ²⁹ in quanto si struttura nella parte informatica (che diventerà il fulcro dell'attività conservativa) e in quella fisica, impiegata a fini probatori ³⁰.

La realizzazione di una struttura all'interno dello stesso Consiglio Notarile risponde ad evidenti ragioni di sicurezza e di praticità nella gestione e conservazione degli atti notarili. Infatti, sarebbe stato evidentemente arduo affidare la gestione degli archivi ad ogni singolo notaio con evidente aggravio di spese a loro carico e con il rischio di creare disomogeneità nell'attività conservativa tra un notaio e l'altro. Il Consiglio invece è l'unico ente capace di una conservazione informatica tale da non stravolgere la funzione notarile e da far sì che le nuove procedure garantiscano pari condizioni di sicurezza ³¹.

Tra l'altro, in base all'art. 67 l. not., il notaio resta l'unico soggetto che ha « *il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di*

²⁹ Cfr. R. ZAGAMI, *La conservazione informatica dei documenti*, in *Notariato*, IV, pagg. 424 e ss.

³⁰ Cfr. M. MIRRIONE, *L'atto notarile informatico*, cit., pag. 743.

³¹ Cfr. M. MIRRIONE, *L'atto notarile informatico*, cit., pag. 740.

rilasciare copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-bis »³².

5. LONTANANZA MATERIALE E CONTESTUALITÀ INFORMATICA.

L'introduzione dell'atto pubblico informatico comporta un enorme passo in avanti per l'ordinamento giuridico italiano nella contrattazione internazionale, semplificando il dialogo con altri ordinamenti e riducendo i tempi tecnici necessari per il trasferimento di originali³³, attesa, anche, la sempre maggiore diffusione del documento informatico negli scambi economici³⁴.

La creazione, poi, di un sistema centralizzato arreca il vantaggio di ottenere una disciplina certa, omogenea e sicura. Restano dei dubbi circa eventuali sanzioni disciplinari in caso di danneggiamento di un documento, posto che la normativa attuale nulla dice in caso di violazione degli artt. 62-bis e 66-bis l. not., mentre prevede sanzioni in caso di violazione della sottoscrizione³⁵.

Dopo due anni, il legislatore è intervenuto con il d.l. 179 del 2012, convertito nella legge 221 del 2012, apportando ulteriori novità in tema di informatizzazione degli atti e dei documenti, con particolare riferimento all'atto pubblico informatico, alle modalità per il suo invio telematico e a quelle per la sua conservazione nel nuovo sistema di conservazione a norma del Notariato Italiano. In particolare il comma che interessa è il 5 dell'art. 6 che stabilisce che: « *Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore*

³² Cfr. M. DI FABIO, *Manuale di notariato*, Milano, 2007, pag. 316.

³³ Cfr. V. TAGLIAFERRI, *Atto pubblico informatico*, cit., pag. 278.

³⁴ Cfr. M. NASTRI, *Le opportunità del-*

l'atto pubblico informatico, in *Notariato*, 2010, fasc. 5, pag. 566.

³⁵ Cfr. M. MIRRIONE, *L'atto notarile informatico*, cit., pag. 741 e 742.

generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili ».

I decreti attuativi, in buona sostanza, avranno il difficile compito di armonizzare la disciplina prevista dal CAD e dalla l. not. così come modificata dal d. lgs. 110 del 2010 e di rendere effettive tutte le innovazioni previste, individuando le regole tecniche per l'organizzazione della struttura della conservazione presso il CNN, per l'invio alla struttura degli atti, per il rilascio delle copie, per l'esecuzione delle annotazioni e per le ispezioni.

La nuova disciplina, quindi, si propone di rendere possibile la contrattazione a distanza, superando l'ostacolo costituito dalla lontananza tra le parti. In questo senso l'atto pubblico informatico rappresenta una piccola rivoluzione. Proprio recentemente, tra l'altro, è stato introdotto un sistema software (Istrumentum)³⁶ progettato dalla società informatica del Notariato italiano (Notartel) innovativo che consentirà di certificare a distanza le firme dei contraenti apposte su tavolette touch screen. Con tale strumento si appone una firma grafometrica notarile che permette di acquisire una serie di dati biometrici propri della sottoscrizione di ciascuno. La firma di ciascun sottoscrittore di un atto sarà quindi associata al tempo di scrittura, alla pressione esercitata sul tablet, alla posizione della mano, alla velocità, accelerazione e ritmo nel momento della sottoscrizione, perfino all'inclinazione della penna: criteri che garantiscono la massima sicurezza, creando un legame indissolubile fra i tratti biometrici del firmatario e il documento sottoscritto e rendendo impossibile, ad esempio, il riutilizzo della stessa firma per atti diversi. Quindi si rende concreta la possibilità di effettuare l'atto a distanza con la presenza di due notai che identificano le parti nei diversi Comuni e vi è lo scambio, tramite posta elettronica certificata, dell'atto sottoscritto prima dinanzi ad un notaio e poi dinanzi all'altro notaio che riceve la seconda sottoscrizione e appone la propria firma.

³⁶ "Istrumentum" è il software progettato e sviluppato da Notartel in collaborazione con Aruba e con il Settore Informatico del CNN che permette di sottoscrivere un documento digitale (atto pubblico o scrittura privata autenticata), in assoluta sicurezza e semplicità. "Istrumentum" accompagna nell'intero processo di preparazione, creazione, verifica e costruzione di un atto informatico notarile e dei suoi allegati, per la sottoscrizione dei quali le parti potranno utilizzare indifferentemente la firma digitale (per chi ne è dotato) e/o la firma grafometrica. Il software è stato progettato e realizzato in linea con quanto indicato dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla legge

notarile, e può integrarsi con le funzionalità dei programmi gestionali per gli studi notarili creati dalle software house. "Istrumentum", una volta installato, si interfaccia con la CA di Servizio del Consiglio Nazionale e il sistema di Marcatura temporale. La sottoscrizione dell'atto informatico avviene grazie a un dispositivo grafometrico (pad) da collegare al computer. La firma posta sul dispositivo viene immediatamente elaborata dal software e inserita nell'atto. Al termine del procedimento "iStrumentum" genera un unico file con estensione dati comprensivo delle firme digitali o grafometriche dei sottoscrittori e delle firme digitali del notaio apposte ai vari documenti che costituiscono l'atto informatico.

L'ultima evoluzione legislativa, il Regolamento europeo eIDAS n. 910/2014³⁷, mira a creare un quadro tecnico-giuridico omogeneo in materia di firme elettroniche, sigilli elettronici, documenti elettronici, servizi di raccomandata elettronica e servizi di certificazione per autenticazione web, garantendo la piena interoperabilità di tali strumenti in tutti gli Stati membri e istituendo un mercato digitale unico.

Ciò a maggior ragione dimostra che la circolazione del documento sarà sempre più facile, rapida, efficace e sicura e che si potranno concludere in tempo reale scritture private con sottoscrizioni digitali autenticate tra due parti non presenti nello stesso luogo.

È stato osservato, infatti, che la riforma in questione tenta di conciliare l'esigenza di rapidità ed efficienza dei traffici, con quella di sicurezza degli stessi, poiché permette la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dell'attività notarile.

Quest'ultima, invero, si caratterizza per la presenza di numerose formalità, tutte necessarie ad attribuire pubblica fede al documento notarile e per vagliarne la compatibilità con l'ordinamento. Ciò comporta, per un verso, una minore velocità degli scambi interessati, ma, dall'altro, una maggiore sicurezza giuridica, che è considerata dal legislatore quale interesse prioritario.

Con l'atto pubblico informatico e, più in generale, con l'utilizzo delle tecnologie digitali in ambito notarile, potrà attuarsi una circolazione del documento dotato di pubblica fede assai più rapida, poiché il trasferimento materiale dei supporti cartacei lascerà il passo all'invio telematico dell'atto o della sua copia digitale conforme. E ciò sarà possibile tanto in favore delle parti, quanto per assolvere adempimenti previsti *ex lege*.

Altro beneficio derivante dalla predisposizione di un sistema conservativo informatico è costituito dalla possibilità, almeno sul piano tecnico, di concludere in tempo reale una scrittura privata con sottoscrizioni digitali autenticate, tra due parti non presenti nel medesimo luogo. Attualmente tale possibilità è in parte preclusa in ragione dell'obbligo di raccolta previsto per le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale. L'ostacolo in discussione potrebbe essere superato una volta predisposto il nuovo sistema conservativo, pur non tacendosi i

³⁷ Cfr. M. IASELLI, *Codice dell'amministrazione digitale: le modifiche approvate dal Consiglio dei Ministri*, in www.altalex.it, che sottolinea che « L'obiettivo fondamentale di questo provvedimento comunitario è quello dell'eliminazione delle barriere esistenti all'impiego transfrontaliero dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati negli Stati membri almeno per l'auten-

ticazione nei servizi pubblici. Il Regolamento, infatti, non intende intervenire riguardo ai sistemi di gestione dell'identità elettronica e relative infrastrutture istituiti negli Stati membri, ma intende garantire che per accedere ai servizi online transfrontalieri offerti dagli Stati membri si possa disporre di un'identificazione e un'autenticazione elettronica sicura ».

timori di una parte della categoria per l'incidenza di simili cambiamenti sull'organizzazione territoriale del Notariato. In ogni caso, l'esempio della scrittura privata conclusa a distanza è emblematico dei vantaggi conseguibili con la digitalizzazione dell'attività notarile: le due parti contraenti, infatti, potranno rivolgersi entrambe ad un pubblico ufficiale del distretto ove si trovano, senza andare incontro a spostamento alcuno; il notaio di una delle due parti autenticcherà la firma digitale e invierà il documento informatico al collega, che, a sua volta, farà apporre la firma digitale all'altra parte contraente e, infine, l'autenticcherà a sua volta. Si sarà così conclusa, con modalità telematiche e in tempo reale, una scrittura privata con sottoscrizioni digitali autenticate.

Nell'attuale contesto economico, inoltre, accanto ad un'esigenza di rapidità delle transazioni, si è registrato un continuo aumento delle stesse. Scambi sempre più numerosi hanno dimostrato, nel corso del tempo, l'inefficienza della conservazione analogica. La digitalizzazione del Notariato, al contrario, comporterebbe una maggiore efficienza del sistema.

I vantaggi del cd. *Cyber notary* non si tradurrebbero, soltanto, in una maggiore rapidità ed efficienza: informatizzare l'attività notarile significa anche estendere il suo ambito operativo, rendendola più pronta e adatta ad esplicare la propria funzione in settori e vicende ad alto contenuto tecnologico. Pure in tali casi, infatti, si avverte come necessario il ruolo del notaio, quale baluardo di certezza giuridica a tutto vantaggio dei privati e dell'intero ordinamento. In ambito strettamente conservativo, la dematerializzazione, da un lato, comporterà un minor costo di gestione dell'archivio cartaceo e dei relativi locali, in favore dell'archivio digitale; da un altro lato, la medesima consentirà una progressiva semplificazione organizzativo-gestionale, pur mantenendo, per mezzo della firma digitale, l'attuale affidabilità e autenticità del sistema. È il caso, solo per fare un esempio, dell'art. 66-ter della legge notarile, secondo cui « la tenuta del repertorio informatico sostituisce gli indici previsti dall'articolo 62, comma sesto »³⁸. Tenendo conto dei criteri e degli strumenti di ricerca offerti dal contesto digitale, il mantenimento dell'indice alfabetico sarebbe certamente superfluo. Altre ipotesi sono costituite dal venir meno degli adempimenti materiali di fascicolazione e rilegatura, essendo sufficienti modalità conservative che tengano conto dei legami logici e cronologici esistenti tra gli atti³⁹. Ulteriori benefici si avranno anche in relazione ai numerosi adempi-

³⁸ L'art. 62, comma sesto, della legge notarile dispone: "Il notaio deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei

nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso".

³⁹ M. MIRRIONE, *L'atto pubblico nota-*

menti che incombono sul pubblico ufficiale. È il caso della trasmissione mensile della copia dei repertori all'Archivio notarile distrettuale (ex art. 65, L.N.) o di altri obblighi analoghi ⁴⁰ che potranno essere ottemperati con l'invio telematico della copia documentale agli uffici competenti ⁴¹.

Per quanto concerne le ispezioni, anch'esse potranno svolgersi in via telematica, previa autorizzazione da parte del notaio interessato. Ciò consentirà al pubblico ufficiale di non doversi recare presso gli uffici dell'Archivio notarile per consegnare tutti i documenti soggetti ad ispezione, velocizzandosi così le relative procedure. Inoltre, si potrà fare a meno dei fascicoli supplementari ⁴², previsti dalla legge ordinamentale per ovviare all'indisponibilità dei repertori e dei registri durante l'iter ispettivo. Il notaio, infatti, potrà utilizzare i medesimi anche nel corso dei suddetti controlli, poiché lo spazio digitale, per le sue caratteristiche intrinseche, rimarrà sempre a sua disposizione.

Ciò che appare problematica, invece, è la prospettiva di integrare e collegare la struttura di cui all'art. 62-*bis* della legge notarile con gli archivi dell'Agenzie delle entrate, specie rispetto al servizio territorio, e, più in generale, con quelli delle pubbliche amministrazioni. Certamente l'idea suddetta nasce da una considerazione condivisibile: poiché la struttura del Consiglio nazionale e, successivamente, gli Archivi notarili conterranno già gli originali di determinati documenti, sembrerebbe un'inutile duplicazione inviare alle P.A. le copie digitali dei documenti medesimi, affinché esse costituiscano a loro volta archivi in parte identici a quelli già esistenti. Tuttavia, mentre presso gli Archivi notarili i documenti in parola saranno generalmente visionabili, secondo i principi del diritto amministrativo in tema di accesso e tenuto conto della disciplina di settore, e, quindi, nulla osterebbe ad una condivisione documentale tra le diverse amministrazioni, non altrettanto potrebbe concludersi per il periodo in cui i medesimi saranno conservati nella struttura del CNN. Infatti, è stato autorevolmente precisato che i dati di quest'ultima non saranno liberalmente consultabili, poiché contenuti nello spazio di memorizzazione informatica, facente esclusivo riferimento al pubblico ufficiale e destinato ad essere connesso allo studio notarile tramite

rile come strumento di tutela nella società dell'informazione, capitolo IV;

⁴⁰ Si fa riferimento alla trasmissione trimestrale al Presidente del Consiglio notarile e al capo dell'archivio notarile distrettuale della copia del registro delle somme e dei valori, con le relative annotazioni; oppure alla trasmissione quindicinale al Presidente del Tribunale dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali e assegni.

⁴¹ M. MIRRIONE, *L'atto pubblico notarile cit.*,

⁴² A tal proposito, l'art. 63 della legge notarile dispone che "nei casi in cui il notaio, adempimento a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli..., numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto..., per segnarvi le indicazioni sul repertorio appena gli sarà restituito".

un sistema di connettività sicuro. « Egli solo [*id est* il notaio] », come disciplinato dall'art. 67 della legge ordinamentale, ha « il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cui all'articolo 62-*bis* ».

Questi sembrano dunque i limiti imposti al legislatore, entro cui dovrebbero essere circoscritte le deroghe al comune regime di condivisione documentale, a meno di profonde riforme dell'attuale ordinamento notarile, le cui conseguenze potrebbero stravolgerne l'assetto. In assenza di un simile, esplicito intervento normativo, la copia informatica dell'atto dovrà essere trasmessa all'amministrazione destinataria, che, a sua volta, la conserverà nei propri archivi.

Abstract

The introduction of a IT public Act means a big step forward to make easier the international negotiations, by facilitating the communication with other organizations and, in this way, by decreasing the technical time required for the transfer of the original documents, also awaiting the ever increasing spread of the IT document in economic exchanges.

Moreover, the creation of a centralized system has the advantage of obtaining a definite, uniform and certain regulation.

The new regulation, therefore, simplifies the long-distance negotiation, by overcoming the obstacle represented by the distance dividing the Parties. In this sense, the IT public Act represents a small revolution.

With the IT public Act and, more generally, with the use of digital technologies in the notarial field, a more rapid spread of the public trust document will take place, since the material transfer of hard copy will leave place to the digital transfer of the Act itself or of its digital copy compliant with the original.

This will be possible both in favour of the Parties, and to fulfill the obligations provided for by the law. The implementing decrees, in essence, will have the difficult task of harmonizing the discipline envisaged by the CAD and the l. note as amended by the Legislative Decree n. 110 of 2010 and to make effective all the foreseen innovations, by identifying the technical rules for the organization of the conservation structure at the CNN, for sending to the structure of the deeds, for the issue of the copies, for the execution of the notes and for inspections.